



HOLISTIC SCIENCES ACADEMY (HSA)

LINEE GUIDA EUROPEE

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI EROGAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI IN
MATERIA DI NATUROPATIA, COUNSELING E DISCIPLINE OLISTICHE

Linee guida europee, direttive OMS, criteri di accreditamento delle scuole per Consulenti olistici, accesso all'Esame e al Registro Nazionale, riconoscimento della Federazione, adempimenti professionali e legali per lo svolgimento della libera professione in Italia.

IN CONFORMITÀ' CON LE DIRETTIVE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' (OMS)



Proprietà letteraria riservata.

Prima edizione: dicembre 2014

Seconda edizione: novembre 2018

Terza Edizione: febbraio 2023

PRESENTAZIONE



In mancanza di regolamentazione legislativa delle professioni che operano nell'ambito della promozione del benessere e collocate - al di fuori dell'ambito clinico e psicologico - in quello educativo, formativo e sociale (attesa inutilmente da più di trent'anni), Enti privati, associazioni, scuole, Federazioni e Istituti di formazione europei si sono accordati, con il Patrocinio di Holistic Sciences Academy (HSA), sulla definizione di Linee Guida Europee le quali, applicando alla realtà di ogni singolo Paese le Direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-<https://www.who.int/publications/i>), potessero fornire validità ai titoli professionali a livello privato, in mancanza di una validità legale che i singoli paesi dell'Unione Europea non possono ancora garantire. Come noto, infatti, la legge n° 4 del 2013, da tante scuole truffaldine invocata ingannevolmente come riferimento normativo, non solo non

fornisce alcuna abilitazione legale alla pratica professionale, ma neppure si occupa di illustrare le competenze delle nuove professioni, lasciandone la definizione alla libera discrezionalità di qualsiasi associazione. Ciò significa che ogni associazione, tra le decine di migliaia esistenti, può stabilire quali siano le competenze dei propri associati, creando dubbi e confusione sulle competenze dei professionisti cui tale legge si riferisce. Per non parlare di pratiche ingannevoli come quelle di far credere che la validità di una scuola dipenda dal fatto di aver ottenuto, a pagamento, una certificazione privata di conformità come ISO 9001, non avente valore legale e che non riguarda minimamente la definizione o la validità delle competenze delle professioni indicate, ma solo aspetti procedurali e burocratici della gestione di una qualsiasi attività commerciale.

Per rimediare a questa situazione di estrema confusione e di mancanza di una definizione chiara delle competenze professionali di Naturopati, Counselor e, in genere, di tutti i professionisti del benessere che non operano in ambito sanitario ma in quello della promozione del benessere, con la Delibera - D.L.G. n° 4 del 5 maggio 2020¹ che ha concluso i lavori (in teleconferenza) del Congresso Europeo presieduto da Holistic Sciences Academy, si definisce in maniera definitiva il fatto secondo cui ogni attività che richiami - anche tramite l'utilizzo di strumenti o termini estranei alla cultura medico-psicologica-sanitaria - una attività rivolta alla diagnosi e alla cura di alterazioni dello stato di salute, disturbi, patologie, che riguardino la sfera somatica come quella psichica, è attività di esclusiva competenza medica o psicologica riservata alle categorie abilitate per legge.

La conseguenza è che solo chi è medico o psicologo può intervenire sulla salute della persona non solo con farmaci e cure mediche in senso stretto, ma anche con rimedi naturali o cure di qualsiasi tipo, in quanto destinate ad agire sulla condizione di salute del paziente.

¹ D.L.G. è l'acronimo che sta per Direttive e Linee Guida cui la delibera fa riferimento

Questo fondamentale e universale principio riconosciuto dall'OMS e da tutte le legislazioni del mondo esclude la competenza di categorie diverse dai medici nella somministrazione di cure e rimedi naturali, e da quella dello psicologo o psicoterapeuta abilitato per quanto riguarda analisi, psicodiagnosi e terapia rivolta alla gestione di malessere, disagio psicologico e relativi disturbi.

Tutti gli Enti di formazione riuniti da HSA hanno convenuto circa il fatto che solo esigenze commerciali non rispettose dei cittadini possono giustificare l'esistenza e l'operatività di categorie professionali non riconosciute le quali operano all'interno dei confini di competenza di medicina e psicologia per la cura di disturbi e patologie.

Al contrario, gli stessi Enti hanno convenuto all'unanimità come l'ambito di operatività delle nuove professioni deve collocarsi assolutamente, e senza mai creare dubbi, confusione o equivoci, al di fuori dell'ambito sanitario, non solo attraverso dichiarazioni di principio formali, ma nella applicazione pratica di queste discipline. La competenza delle nuove professioni e la relativa formazione, quindi, è una realtà anche giuridica giustificata solo quando la formazione sia rivolta a fornire conoscenze e competenze utili per promuovere il benessere, che riguardano ogni aspetto dello stile di vita, purché svolte come attività di consulenza scientifica.

CHE COS'È LA LIBERA PROFESSIONE IN AMBITO OLISTICO



L'attività di consulenza in materia di salute e benessere con approccio olistico corpo-mente-spirito, di per sé, è una modalità di porsi in relazione con il prossimo, non una professione.

Perché sia considerata una professione, è necessario che se ne definiscano contenuti, strumenti e finalità.

Se questi sono di natura medica psicologica e gli strumenti utilizzati assolvono al compito di produrre una modificazione della fisiopatologia di una persona a seguito di una diagnosi la cui finalità è quella della cura di patologie o quella del sostegno psicologico, l'attività è e resta - anche se denominata come olistica - di competenza medica o psicologica.

Se non ha questi contenuti, strumenti e finalità, allora è un'altra professione, è estranea all'ambito clinico e sanitario, non è di competenza medico-psicologica, e può essere esercitata solo da diplomati certificati nello specifico indirizzo (non psicologico e non clinico) di una scuola accreditata secondo le Linee Guida europee e le direttive dell'OMS.

Il consulente del benessere olistico adotta un tipo di approccio, caratterizzato da un insieme di principi e di regole generali, che costituisce solo una sorta di cornice - o di contenitore - all'interno del quale è possibile inserire contenuti e scopi molto diversi tra loro, ma senza i quali esso si riduce a una sorta di decalogo di sani principi per una corretta ed efficace comunicazione.

Quindi, la consulenza olistica diventa una professione solo se a questa cornice si aggiungono contenuti, strumenti e finalità specifiche, esclusive e autonome.

Se, infatti, il suo contenuto è la psicobiologia del comportamento umano, ossia l'analisi dello stile di vita e delle visioni della vita della persona in relazione ai suoi bisogni e desideri e all'ambiente in cui vive, se gli strumenti sono il colloquio senza fini diagnostici o terapeutici e se la finalità è quella di aiutarla a migliorare la qualità della sua vita, esprimendosi per ciò che è veramente, al massimo delle sue possibilità, allora si esce dall'ambito clinico e si entra in quello della cura del benessere.

Se poi essa cerca di coniugare aspetti legati alla cura del corpo, della mente e dello spirito, considerandoli come un tutto integrato e interdipendente, assistendo la persona nella ricerca del miglioramento della qualità della vita secondo i principi delle Scienze naturopatiche e delle Scienze olistiche, fornendo un programma di stile di vita che educi a una sana alimentazione, un rapporto con la natura che non sia di sfruttamento ma di armonia (anche nell'uso di piante medicinali e integratori naturali), una costante attività fisica, alla cura della mente, alla fruizione dell'arte, alla riflessione filosofica e spirituale, ecco che allora ci troviamo di fronte all'attività professionale di consulenza olistica.

La Consulenza olistica, dunque, proclama e rivendica la sua totale autonomia rispetto ad altre forme di presa in carico della salute e del benessere, ma specialmente rispetto ad attività cliniche e sanitarie che si occupano di malattia, e non di salute, come quelle di medico, di psicologo e tutte quelle che, abusivamente, svolgono sostanzialmente la

stessa attività di medici e psicologi senza disporre dei necessari requisiti, come le innumerevoli discipline olistiche ispirate alla naturopatia più commerciale e amatoriale.

A differenza di queste attività (professionali e legittime, oppure amatoriali e abusive), la consulenza olistica è nata e si è sviluppata al di fuori dell'ambiente clinico, sanitario e psicologico, diffondendosi come attività professionale interessata soltanto alla promozione del benessere, al miglioramento della qualità della vita, al cambiamento consapevole dello stile di vita, concentrandosi sugli aspetti positivi, e non su quelli negativi dell'esistenza.

GARANZIE E TUTELA FORNITE DAL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA EUROPEE

- Accredimento degli enti di formazione autorizzati alla formazione alla professione di Consulente olistico nel rispetto delle linee guida europee e riconoscimento da parte di Federazione Italiana Counseling e Federazione Italiana Naturopati.
- Certificazione a norma ISO-2020² di conformità dell'insegnamento della scuola alle Linee Guida europee.
- Master di aggiornamento e adeguamento alle Linee Guida europee
- Assunzione di responsabilità personale del libero professionista circa la legittimità del suo operato in termini di ambito di competenza tramite certificazione contro firmata dall'ente di certificazione.
- Superamento di Esame Nazionale ai fini dell'ammissione al Registro Nazionale

² ISO è l'acronimo di Istituto di Scienze olistiche, traduzione italiana di Holistic Sciences Academy, ossia l'associazione privata che ha elaborato le Linee Guida.

- Assunzione di responsabilità personale e certificazione di conformità da parte dell'Ente di certificazione individuale AssoConsulting.

LINEE GUIDA HSA SPECIFICHE PER LA FORMAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE DI PROFESSIONISTA DEL BENESSERE IN ITALIA E APPROVATE DALLA FEDERAZIONE ITALIANA COUNSELING E DALLA FEDERAZIONE ITALIANA NATUROPATI.



Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), p.18: *In tutto il mondo i fruitori dell'assistenza sanitaria e il pubblico in generale continuano a rivolgersi alla MT&C nelle loro scelte di salute. Questo obbliga gli Stati membri a tutelarli nel prendere decisioni informate sulle loro opzioni*".

Si osservi attentamente come l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non accenna neppure ad alcun riferimento relativo all'efficacia, alla validità o alla affidabilità di queste forme di medicina, ma si limita a

prenderle in considerazione esclusivamente per il fatto che esse continuano ad essere diffuse e quindi, in mancanza di prove scientifiche sufficienti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pone al primo posto nelle sue Direttive quello della tutela dei cittadini di fronte ai pericoli, ai danni e alle conseguenze negative che possano derivare dal loro consumo, puntando sulla necessità di promuovere una corretta conoscenza delle loro caratteristiche.

In altri termini, poiché *"La MT&C è in crescita e in espansione, in particolare riguardo ai prodotti da banco o acquistabili su Internet"*, e poiché compito istituzionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non è quello di raccomandare o meno certe forme di cura rispetto

ad altre, ma tutelare la salute dei cittadini, il fatto che molte di queste cure siano liberamente disponibili pone il problema di verificare se effettivamente le scelte dei cittadini in materia di cura della loro salute, spesso effettuata autonomamente, siano sicure.

Da questa preoccupazione nasce infatti lo scopo principale della divulgazione di queste direttive, che non è certo quello di autorizzare l'uso indiscriminato e libero delle medicine alternative ma, al contrario, quello di avviare un processo di *“regolamentazione dei prodotti, delle pratiche e dei professionisti di MT&C”* (p.30).

La Strategia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la Medicina Tradizionale per il 2014-2023 è stata progettata per aiutare i paesi ad individuare il modo migliore di promuovere la salute e tutelare gli utilizzatori che intendono avvalersi dei prodotti, delle pratiche e dei professionisti della MT&C. Da questa ottica scaturiscono due passaggi chiave:

1. Gli Stati membri dovrebbero identificare e comprendere meglio la situazione della MT&C all'interno del proprio contesto nazionale individuando le forme praticate, specificando chi le usa, esplorando le motivazioni dell'utilizzo e stabilendo le esigenze presenti e future. In sostanza i paesi devono costruire il proprio profilo nazionale sulla MT&C.

2. Nel concepire il proprio profilo nazionale, gli Stati membri dovrebbero sviluppare politiche, regolamenti e linee guida dedicati a quelle forme di MT&C che soddisfano i bisogni di salute e le scelte della loro popolazione. Benché tra gli Stati membri esistano temi e priorità comuni, devono essere sviluppate strategie nazionali per affrontare le specifiche necessità. Naturalmente le strategie saranno soggette ai quadri giuridici esistenti, alle concezioni culturali sulla MT&C e a strutture che sovrintendano singolarmente a prodotti, pratiche e professionisti (p.43).

Le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), almeno per quanto riguarda l'aspetto fondamentale della regolamentazione della formazione in materia di salute e benessere, hanno subito un'importante aggiornamento a seguito dell'emergenza sanitaria la quale ha praticamente indirizzato per l'avvenire tutta la formazione verso la modalità online, la quale garantisce il distanziamento sociale ([OMS-
https://www.who.int/publications/i](https://www.who.int/publications/i))³.

Per questo motivo gli Enti di formazione più all'avanguardia e avanzati in ambito di didattica FAD, i quali operavano già in diversi Paesi europei adottando una modalità di formazione interamente online, hanno deciso di definire Linee Guida comuni in materia di formazione a distanza, in modo da rendere più facile la loro implementazione all'interno dei singoli Paesi dell'Unione Europea, ognuno dei quali deve fare i conti con la propria cultura e la propria legislazione.

Il Congresso straordinario tenutosi il 4 maggio 2020 in teleconferenza ha sancito gli accordi intervenuti in tal senso dai rappresentanti degli Enti di formazione dei vari paesi europei e ha diffuso le Linee guida per la formazione e lo svolgimento delle nuove professioni in materia di relazione d'aiuto finalizzata alla promozione del benessere.

Si osservi che tali Linee guida riguardano la formazione e la pratica professionale privata, perché quella pubblica, da organizzare all'interno del Sistema Sanitario Nazionale dei vari paesi, come auspica l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dovrà essere implementata in ambito pubblico proprio sulla base dell'esperienza che è stata effettuata in questi decenni in ambito privato e che a maggior ragione sarà sviluppata e definita sulla base di queste Linee guida.

³ The WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023 was developed and launched in response to the World Health Assembly resolution on traditional medicine (WHA62.13). The strategy aims to support Member States in developing proactive policies and implementing action plans that will strengthen the role traditional medicine plays in keeping populations healthy.

Addressing the challenges, responding to the needs identified by Member States and building on the work done under the WHO traditional medicine strategy: 2002–2005, the updated strategy for the period 2014–2023 devotes more attention than its predecessor to prioritizing health services and systems, including traditional and complementary medicine products, practices and practitioners. (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506096>)

Si tratta sostanzialmente di un processo di regolarizzazione e di regolamentazione della formazione e dell'attività professionale in materia di nuove professioni per la salute e per il benessere che segue le orme tracciate in Italia dagli Enti di formazione, le scuole, le associazioni e gli Istituti che a vario titolo hanno gestito la formazione e la pratica della professione di Psicologo in Italia. Nel nostro Paese, infatti, il primo corso di laurea in Psicologia risale all'anno 1971 e l'Ordine degli Psicologi è stato istituito per legge solo nel 1989.

Fino a quel momento, esattamente come è avvenuto per naturopatia, counseling e professioni del benessere, la formazione e la regolamentazione della professione erano affidate alla libera gestione di Enti e associazioni private, sull'esperienza delle quali, infatti, si è poi costruita, parecchi decenni dopo, la struttura della formazione e della pratica professionale dello psicologo con regolamentazione legislativa statale. Anche nel caso della psicologia, come in quello della consulenza del benessere, quindi, migliaia di liberi professionisti hanno svolto per decenni una attività professionale senza disporre di un titolo legalmente valido e a seguito di una formazione molto differenziata, in mancanza di Linee guida uniformi e comuni alle moltissime scuole e istituti di formazione in Psicologia.

Naturalmente, la definizione delle Linee Guida ispirate alle Direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è il frutto di una collaborazione a livello privato, libero e volontario e quindi non ha l'efficacia vincolante né il valore legale di una Legge dello Stato (come non ce l'hanno neppure le Direttive dell'OMS), proprio perché il loro scopo è quello di preparare la strada alla loro implementazione a livello pubblico tramite l'esperienza svolta privatamente dagli Enti accreditati.

In pratica, nessuno impedisce alle innumerevoli scuole di continuare a insegnare queste discipline senza uniformarsi alla Linee Guida Europee, ma in questo caso esse non potranno offrire ai cittadini e agli aspiranti professionisti quelle garanzie di conformità alle direttive

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che hanno dato vita alle Linee guida qui illustrate, proprio allo scopo di attribuire finalmente una validità di certificazione privata a queste nuove professioni, secondo criteri di qualità, di garanzia di preparazione di livello universitario e di rispetto per la competenza di altre categorie professionali.

In altri termini, le Linee Guida europee consentono finalmente di offrire ai cittadini e ai professionisti una tutela e una garanzia scritta, documentata e verificabile circa i principi i criteri, i contenuti e le competenze della loro attività professionale autonoma, anziché rimettere il tutto alla iniziativa privata e alla responsabilità del tutto personale del singolo professionista a garanzia dei suoi clienti.

Si osservi anche che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stabilisce come la pratica delle medicine tradizionali o complementari sia di competenza medico-sanitaria, in relazione alla legislazione in materia dei diversi Paesi del mondo, per cui esclude naturopati, counselor e altri professionisti del benessere (ossia tutti coloro che si occupano di benessere e non di cura di malattie) dall'applicazione delle sue direttive che riguardano l'implementazione delle medicine tradizionali all'interno del Sistema Sanitario Nazionale dei diversi paesi.

Si ha quindi conferma, anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), come la professione di consulente in naturopatia, di counselor o di consulente del benessere sia da collocare al di fuori dell'ambito sanitario: *"I professionisti della MT&C possono essere professionisti di MT, MC, di medicina convenzionale e operatori sanitari quali medici, dentisti, infermieri, ostetriche, fisioterapisti e farmacisti che trattano i loro pazienti con la MT/MC (Rif.: modified questionnaire explanation in the second WHO Global Survey).*

LE LINEE GUIDA EUROPEE IN ITALIA



Secondo le scuole che hanno partecipato alla stesura delle Linee Guida, ogni Paese dell'Unione Europea definisce quale sia l'Ente autorizzato ad effettuare questo controllo di qualità dell'insegnamento e a verificare la corrispondenza formale e sostanziale tra ciò che le scuole affermano e insegnano e le Linee Guida Europee.

Per l'Italia l'Ente autorizzato ai fini della verifica e della successiva certificazione personale di conformità alle Linee guida europee è AssoConsulting.

In Italia, a differenza della quasi totalità dei Paesi europei, è ancora in vigore il principio della validità legale del titolo di studio e del sistema dell'abilitazione professionale definito per legge con obbligo di Esame di Stato e appartenenza a un Albo professionale, nei casi delle principali professioni.

Per questo motivo nel nostro Paese le linee guida hanno dovuto definire con precisione quale fosse l'ambito di competenza e la modalità di svolgimento delle nuove professioni per la promozione del benessere.

Per quanto riguarda il primo punto, **l'ambito di competenza e operatività è stato collocato in materia sociale, culturale, educativa, espressamente al di fuori dell'ambito psicologico-sanitario.**

Per quanto riguarda il secondo punto, **la modalità corretta di svolgimento dell'attività è stata individuata in quella della consulenza, con esclusione di ogni finalità operativa, diagnostica e terapeutica in senso medico e psicologico** delle discipline insegnate nelle nuove professioni.

Quindi, le Linee guida convengono unanimemente sulla necessità che, per qualificare le nuove professioni in un ambito autonomo di loro competenza il quale non violi quelli di altre categorie professionali soggette ad abilitazione legale, **l'attività svolta deve essere posta in essere nella modalità di prestazione d'opera intellettuale (già prevista e disciplinata dagli art. 2222 e segg. del Codice Civile), ossia di consulenza su basi scientifiche.**

L'attività di consulenza, come quella di insegnamento e formazione, è una attività libera, come tale garantita anche dalla Costituzione italiana, il cui svolgimento trova il solo limite, come tutte le attività, nel rispetto delle norme generali della legislazione vigente.

Le Linee Guida definiscono specificamente le caratteristiche dell'attività di consulenza e divulgazione scientifica in materia di consulenza del benessere, escludendo espressamente che in essa possano essere fatte rientrare attività operative, manipolative, invasive, diagnostiche o prescrittive potenzialmente in grado di produrre alterazioni nello stato di salute od effetti collaterali indesiderati.

Inoltre, le Linee guida chiariscono definitivamente come l'ambito di operatività delle nuove professioni, a cominciare da naturopatia e counseling, debba obbligatoriamente escludere ogni riferimento alla pratica medica o psicologica. Ciò esclude dall'elenco delle scuole autorizzate alla formazione secondo le Linee guida tutte quelle che già nella denominazione e nella forma presentano riferimenti equivoci o persino diretti ad attività di competenza medica.

Per esempio, tutte le scuole dalla denominazione “Scuola, Accademia, Academy, Istituto di **psicologia** integrata, olistica, o ad indirizzo di analisi transazionale, adleriano, junghiano, di Gestalt, ecc., inducono in inganno circa le caratteristiche e l’oggetto del loro insegnamento, qualificandolo come destinato agli psicologi abilitati ma dichiarando ufficialmente il fatto che esso non si occupa di diagnosi e terapia psicologica.

Allo stesso modo, tradiscono in maniera sfacciata la destinazione della formazione all’insegnamento di pratiche e atti medici camuffata da pratica naturopatica tutte le scuole di Naturopatia e discipline olistiche che, nella loro denominazione, riportano il termine di “terapia” o di “Medicina” (si pensi alle innumerevoli scuole che negano la loro finalità di insegnare a chi non è medico la pratica di atti medici, ma si qualificano come “Scuola, Accademia, Istituto di Medicina (olistica, integrata, tradizionale, ecc).

Nel corso del Congresso, inoltre, è stato evidenziato come al di là di dichiarazioni di facciata tese a dare di sé una immagine di Ente di formazione estraneo all’ambito psicologico-sanitario, la maggior parte delle scuole commerciali, in realtà, insegna a svolgere abusivamente (rivolgendosi ad allievi privi di abilitazione alla pratica psicologica o sanitaria) atti di esclusiva competenza psicologica quali diagnosi e somministrazione di test, questionari, tecniche, esercizi di esclusiva competenza degli psicologi abilitati, e persino uso di rimedi per la cura di disturbi e patologie quali fiori di Bach o tecniche di cura prive di fondamento scientifico come tecniche ipnotiche, EFT, Theta Healing e pratiche da ciarlatani per la cura di squilibri “energetici”.

Si è quindi giunti alla conclusione di imporre, tramite accreditamento da rilasciare solo a seguito di procedura di verifica esterna, alle sole scuole che intendano essere accolte all’interno di quelle autorizzate da queste Linee guida alla formazione insolente del benessere, la dichiarazione di assunzione di responsabilità circa i contenuti delle loro lezioni, richiedendo di mettere a disposizione a favore dell’Ente di certificazione, ai fini dell’autorizzazione all’insegnamento secondo le Linee Guida, il

loro materiale didattico e d'esame in modo da permettere di verificare la loro corrispondenza alle Linee guida stesse.

Quasi tutte le scuole tradizionali, infatti, non essendosi mai adeguate alle Linee Guida e ai progressi della conoscenza scientifica, mentre dichiarano di non svolgere attività finalizzata alla pratica psicologica e psicoterapeutica, in realtà insegnano a rilevare la presenza di malattie e disturbi tramite strumenti diagnostici sconfessati dalla scienza, pratiche magiche e di fantasia o a proporre cure sulla base della diagnosi già formulata dal medico o dallo psicoterapeuta o da essi stessi formulata abusivamente.

Obblighi del professionista del benessere: Certificazione privata

I Diplomati i quali vantino già una certificazione di Ente accreditato e riconosciuto dalla Federazione Italiana Naturopatia o dalla Federazione Italiana Counseling, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale nel rispetto delle linee Guida europee il singolo professionista può disporre anche della certificazione AssoConsulting con la quale si conferma ufficialmente la conformità della sua formazione alle Linee Guida europee e alle direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

La certificazione AssoConsulting presuppone il possesso di un titolo valido certificato, per cui coloro che non abbiano seguito tale formazione (già conforme alle Linee guida) devono convalidare la loro formazione precedente tramite il conseguimento di Diploma certificato e riconosciuto.

La Certificazione privata, infatti, attesta a seguito di Esame Nazionale online e l'inserimento nel registro Nazionale dei professionisti del benessere lo svolgimento di attività professionale autonoma, operativa in ambito sociale, culturale, educativo e formativo per la promozione del benessere e di divulgazione scientifica sulla base di una formazione di eccellenza nel rispetto dei valori di professionalità e competenza scientifica.

La certificazione può essere rilasciata, per l'Italia, esclusivamente da AssoConsulting, Ente autonomo di certificazione privata autorizzato da HSA, ed essa deve includere necessariamente la dichiarazione di responsabilità del libero professionista ammesso al Registro Nazionale.

Obblighi del professionista del Benessere: Dichiarazione di responsabilità personale del libero professionista.

A seguito del superamento dell'Esame Nazionale AssoConsulting, con la richiesta di ammissione all'interno del Registro Nazionale dei Professionisti del Benessere, ogni candidato alla libera professione certificata dichiara per iscritto, su apposito documento archiviato da AssoConsulting e di cui deve conservare copia, e assumendosi le relative responsabilità civili e penali, di svolgere una attività di consulenza orientata alla promozione del benessere con esclusione di ogni ingerenza nell'attività di altre categorie professionali, in particolare di ambito clinico-sanitario.

Accreditamento

Gli Enti di formazione accreditati allo svolgimento della attività di formazione in conformità con le Linee guida europee sono solo quelli riconosciuti dalla Federazione Italiana Counseling e dalla Federazione Italiana Naturopati a seguito di accreditamento. Tale accreditamento rappresenta un traguardo fondamentale per attribuire validità al titolo conseguito in attesa di regolamentazione legislativa come è quello delle nuove professioni, perché comporta una precisa e non eludibile assunzione di responsabilità non solo per il professionista, ma anche per l'Ente di formazione che ha rilasciato il titolo cui esso fa riferimento. Fermo restando, naturalmente, che è esclusa la responsabilità dell'Ente di formazione per quanto riguarda atti, comportamenti, affermazioni poste in essere nell'esercizio della sua attività professionale da parte del libero

professionista certificato che rientrano nella sua responsabilità personale, l'Ente è comunque tenuto a rispondere della veridicità delle affermazioni contenute nei suoi programmi di formazione e la loro corrispondenza alle linee guida e al codice etico e deontologico delle nuove professioni.

L'accreditamento è conferito dalla Federazione Italiana Counseling o dalla Federazione Italiana Naturopati agli Enti di formazione i quali forniscano la dimostrazione - oggettiva e sempre verificabile - su richiesta dell'Ente di accreditamento, (e non la semplice dichiarazione formale) di conformità dei loro programmi di formazione e d'esame alle Linee Guida Europee, a norma ISO-2020. Spetta all'Ente di accreditamento a norma ISO-2020 la verifica, a livello dei contenuti delle lezioni e delle domande di esame previste nel percorso di formazione che ogni Ente deve preliminarmente mettere a disposizione della Federazione, del fatto che essi siano sempre rivolti esclusivamente alla promozione del benessere e mai allo svolgimento di atti medici o psicologici (anche se in maniera mascherata da termini diversi), e non contengano mai espressioni o affermazioni equivocate o addirittura contrarie alle Linee guida.

A scopo esemplificativo, si intende che a nulla vale l'affermazione contenuta nei programmi pubblicitari o illustrativi dei programmi di formazione delle scuole, di insegnare lo svolgimento di una attività rivolta alla promozione del benessere con esclusione di ogni riferimento diagnostico o terapeutico di tipo clinico-sanitario, se poi all'interno delle lezioni si insegna l'uso di trattamenti manipolativi o energetici non verificabili per la cura di patologie o quello di test e tecniche psicologiche per la cura di disagio o disturbi psichici.

L'Istituto di Scienze Olistiche (ISO), Associazione di ricerca scientifica che costituisce il dipartimento italiano di HSA, sottopone il materiale messo a disposizione dagli Enti di formazione che richiedono l'accreditamento a ulteriore verifica rispetto a quella svolta dalla Federazione Italiana Counseling e dalla Federazione italiana Naturopati con specifico riferimento alla conformità alla normativa vigente in materia di scienze e discipline olistiche, ossia per escludere che i contenuti delle lezioni e i

programmi e le domande di esame degli enti di formazione che richiedono l'accREDITAMENTO possano dare adito a dubbi circa la possibilità di configurare il reato di abuso della credulità popolare. Tramite questa duplice certificazione a norma ISO-2020, la Federazione Italiana Counseling o la Federazione Italiana Naturopati concede l'accREDITAMENTO.

LINEE GUIDA EUROPEE

Le linee guida (HSA European Benchmarks 2020) conformi alle direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS European Benchmarks for naturopathic training) attualmente elaborate a seguito dell'emergenza Covid-19 per la regolamentazione futura delle attività professionali in materia di Scienze Olistiche nell'Unione Europea sono state approvate con Delibera ISO-HSA n° 5 del 4 aprile 2020 e aggiornate con Delibera UNI-ISO n° 7 del 25/07/2022.

Esse prevedono:

Principi generali:

- Ambito di competenza e operatività in materia sociale, culturale, educativa, espressamente al di fuori dell'ambito medico-sanitario.
- Esclusione di ogni finalità diagnostica e terapeutica in senso medico e psicologico delle discipline insegnate nelle nuove professioni.

Requisiti delle scuole:

Il riconoscimento può essere concesso solo a Istituti di formazione con almeno venti anni di operatività dimostrabile tramite l'erogazione di corsi a distanza su piattaforme digitali e non possono chiedere un esborso totale superiore ai 2000 euro.

Esse devono disporre, in maniera dimostrabile e verificabile, di un Comitato scientifico, una Presidenza, un Direttore didattico, un Corpo docente e un Collegio di tutor i quali devono essere tutti laureati (con titolo riconosciuto dallo Stato italiano), con almeno venti anni di

esperienza professionale nel settore, ed essere autori di almeno dieci manuali originali o pubblicazioni scientifiche.

Sono tassativamente escluse dalla possibilità di riconoscimento tutte le scuole, associazioni e istituti di formazione che riportino già nel nome della scuola stessa termini che rimandano inequivocabilmente all'insegnamento e alla pratica di atti medici di qualsiasi tipo (ad esempio, "Scuola di medicina olistica, o naturale, o naturopatica, o energetica", ecc).

La formazione erogata deve essere completa in tutte le materie riconosciute come fondamentali.

Requisiti di accesso alle scuole:

Le Linee guida europee in attesa di approvazione dei singoli Paesi dell'Unione europea non impongono, ai fini dell'iscrizione e del conseguimento del diploma finale, il possesso di titolo di studio di scuola superiore.

E' consentita, quindi, (salva la libertà di ogni scuola di imporre limiti e requisiti per la frequenza di specifiche scuole di Alta Formazione) l'iscrizione alle scuole anche a coloro che siano in possesso di altri titoli di studio e/o possano documentare esperienze lavorative significative e continuative nel campo della relazione d'aiuto, previa valutazione insindacabile del Consiglio direttivo dell'autocertificazione da allegare alla domanda dell'interessato.

Titolo professionale:

Il titolo rilasciato considerato utile ai fini dell'esercizio professionale competente è il Diploma (non il semplice Attestato) conseguito a seguito di superamento di almeno tre esami selettivi di profitto su materiale

didattico costituito di almeno 6000 pagine totali tra manuali, articoli scientifici, slide (in formato digitale). Le ore di frequenza in aula, quando eccezionalmente previste, sono considerate complementari a quelle di studio individuale a distanza, e, quando previste (essendo facoltative) devono essere quindi integrate dallo studio individuale su materiale didattico costituito di almeno 6000 pagine totali tra manuali, articoli scientifici, slide (in formato digitale).

Gli Attestati non sono considerati titoli validi per consentire un esercizio professionale, ma solo certificazioni private che attestano il completamento di un percorso didattico amatoriale, indipendentemente dalle certificazioni che le scuole stesse si attribuiscono a scopo pubblicitario. Gli Attestati rilasciati a seguito di corsi brevi in teleconferenza o tramite videolezioni sono considerati utili integrazioni alla formazione di base, e quindi destinati a coloro che siano già in possesso di diploma.

Metodo e contenuti autonomi non sovrapponibili a quelli adottati dalle Scienze mediche e psicologiche: ai fini del legittimo esercizio delle attività professionali non ancora regolamentate in materia di naturopatia, counseling e discipline olistiche, è necessario dimostrare di aver conseguito un titolo presso una scuola che adotti metodo e operi su contenuti estranei all'ambito medico-clinico e sanitario, ossia fondate sul metodo e sui contenuti teorico pratici delle Scienze Olistiche così come elaborate e diffuse a livello europeo da Holistic Sciences Academy (HSA).

Monte ore certificato: ai fini dell'esercizio professionale di naturopatia, counseling e discipline olistiche, le linee guida richiedono un monte ore non inferiore a 1800 verificabili e reali corrispondenti ad almeno 6000 pagine di materiale didattico esclusivo (1).

L'unità standard per il calcolo del monte ore è la pagina di testo in formato digitale.

Le 1800 ore obbligatorie si riferiscono non alle ore di presenza fisica in aula o in teleconferenza, ma alle ore effettive necessarie per la lettura, lo svolgimento di test, questionari ed esercitazioni on line (supervisionate dai tutor) di studio, di analisi e di approfondimento di testi in formato digitale per un totale di almeno 6000 pagine, escluse immagini e bibliografia (2). Le pagine di testo in formato digitale coincidono con le cartelle di testo standard (cartella da 1500 battute: 218 parole italiane, 250 parole inglesi circa).

La redazione di una tesi finale è facoltativa.

Le videolezioni (siano esse in videoconferenza in tempo reale o videolezioni registrate e fruibili in modalità libera e asincrona), sono sempre facoltative e complementari ai testi in formato digitale e possono contribuire alla formazione del monte ore necessario per il rilascio del Diploma solo se in percentuale inferiore al 10% di quelle necessarie per coprire il monte ore globale.

Un'ora di lezione in aula o di videolezione (in modalità sincrona o asincrona) corrisponde a circa tre pagine di testo.

Durata e tempi per il conseguimento del Diploma: poiché la formazione europea deve essere impostata sulla modalità a distanza, non può essere imposto un termine minimo per il conseguimento del Diploma né termini prefissati e scadenze per sostenere gli esami. La progressione è rimessa al senso di responsabilità e alla capacità dell'allievo di superare gli esami, salvo il termine massimo di cinque anni dall'iscrizione alla scuola per versare la quota relativa all'ultimo modulo o livello di essa e salva la necessità di versamento continuativo della quota associativa per ogni anno solare fino a quello in cui si consegue il Diploma.

Crediti formativi: 1800 ore del Monte ore corrispondono a 60 CFA (crediti formativi di aggiornamento) o, a livello europeo, 60 ECP (ossia Education continuing practice), in quanto un credito formativo corrisponde a 30 ore di studio certificate, necessarie per la validità del

diploma secondo le Linee guida europee e ai fini dell'iscrizione all'Associazione di Categoria Professionale Assoconsulting e al Registro Nazionale Professionale.

Aggiornamento professionale: in attesa di regolamentazione, esso è rimesso al senso di responsabilità del professionista, e richiede il conseguimento di Crediti Formativi di Aggiornamento (CFA) o ECP (Education Continuing Practice) in ragione di ore di formazione (presso Scuole o Istituti riconosciuti dalla Federazione), in numero di almeno 180 ore (6 crediti formativi) per ogni biennio che segue al conseguimento del diploma professionale (purché anche quest'ultimo sia riconosciuto dalla Federazione).

Informazioni: chiunque sia interessato alla iscrizione deve comunicare i propri dati, comprensivi di curriculum, titoli, esperienze di studio e professionali, alla Direzione della Scuola.

La scuola deve fornire tutte le informazioni utili ai fini dell'iscrizione sul proprio sito, in maniera pubblica e sempre verificabile.

Informazioni telefoniche: non è consentito lo scambio di informazioni telefoniche, ma solo per iscritto, a garanzia di identificazione, responsabilità, tracciabilità e verificabilità delle stesse.

Informazioni sui costi: Non è consentita la comunicazione dei costi di iscrizione e frequenza per telefono o su richiesta del candidato, perché essi devono sempre essere disponibili al pubblico in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento da chiunque.

Testi e materiale didattico: la formazione finalizzata al rilascio di un Diploma deve essere supportata da materiale didattico in formato digitale pari ad almeno 6000 pagine di testo, ossia cartelle di testo standard (cartella da 1500 battute: 218 parole italiane, 250 parole inglesi circa).

Tutti i testi che contribuiscono alla formazione del monte ore di 1800 devono essere testi originali (non copie di testi disponibili sul mercato) elaborati in esclusiva da docenti, tutor, membri ufficiali del Comitato scientifico della scuola che si sta frequentando appositamente per le lezioni della scuola.

L'unità standard per il calcolo del monte ore è la pagina di testo in formato digitale.

Le videolezioni sono complementari e non essenziali per la formazione del monte ore. Quelle effettuate in videoconferenza (webinair) non sono valide ai fini della formazione certificata qualora non siano trascritte e messe a disposizione degli allievi insieme ai manuali che illustrano compiutamente e approfonditamente la materia oggetto della lezione. Un'ora di videolezione (in modalità sincrona o asincrona) corrisponde a circa tre pagine di testo.

Piano di studi: la scuola deve pubblicare sul suo sito, in maniera sempre verificabile e aggiornata, il Piano di studi di tutti i suoi corsi, le cui lezioni devono essere scritte e supervisionate da un Comitato scientifico composto di laureati, professionisti ed esperti della materia con almeno venti anni di esperienza formativa e professionale, contenere l'indicazione del numero di pagine di testo e una breve descrizione di ogni file, testo o manuale, ossia di tutto il materiale didattico disponibile per le lezioni e non solo un generico riferimento agli argomenti e alle materie di studio.

Materie caratterizzanti: il Piano di studi di ogni scuola deve contenere lezioni specifiche caratterizzanti le Scienze olistiche, ossia

- Manuali di metodologia della ricerca scientifica,
- Manuali di metodologia delle Scienze olistiche
- Codice deontologico commentato, approvato dalla Federazione Italiana Counseling o dalla Federazione Italiana Naturopati.

Registro nazionale dei Professionisti del benessere: l'appartenenza al Registro Nazionale AssoConsulting è garanzia privata di competenza e professionalità certificata e richiede il superamento di un Esame Nazionale da svolgersi on line, purché si sia in possesso dei requisiti di cui sopra.

Federazione o Associazione di categoria professionale: formazione e titolo rilasciato dalla scuola devono essere conformi alle Linee Guida Europee per consentire il riconoscimento della scuola da parte della Federazione Italiana Counseling o dalla Federazione Italiana Naturopati, la quale valuta caso per caso il possesso dei requisiti di cui alle linee Guida Europee, cominciando dal fatto che essa deve aver svolto attività specifica di formazione, verificabile e documentabile, da almeno venti anni. Non possono essere ammesse al riconoscimento delle Federazioni o Associazioni di categoria dei vari paesi europei le scuole che impostano la loro attività su lezioni svolte durante i weekend o videolezioni senza fornire un supporto didattico di testi e manuali scritti per almeno 6000 pagine.

Tirocinio post-diploma, attualmente facoltativo in tutte le discipline attinenti la promozione del benessere secondo l'approccio delle Scienze Olistiche (naturopatia, counseling, discipline olistiche). Il Tirocinio pratico va effettuato preferibilmente tramite supervisione a distanza, e in questo caso esso può essere svolto in un tempo minimo di tre mesi.

Nel caso in cui non vi sia questa possibilità (pratica di discipline manipolative e invasive di competenza del personale sanitario abilitato) esso deve essere svolto solo presso sedi di tirocinio accreditate e certificate dal Ministero, e deve prevedere una attività in presenza non inferiore a 300 ore da svolgersi nel tempo minimo di un anno.

Esami: gli esami previsti nel programma delle scuole devono essere svolti o registrati per iscritto, in modo da garantire la verifica di domande e risposte in maniera oggettiva. L'esame sostenuto in presenza senza la registrazione (verificabile e controfirmata dai membri della Commissione d'esame e dall'allievo) delle domande rivolte al candidato si considera nullo. Una volta superato, l'esame non può essere ripetuto, neppure allo scopo di migliorarne il punteggio.

Punteggio e votazione: allo scopo di evitare fraintendimenti circa la validità legale degli esami, le Linee guida europee vietano l'attribuzione di votazioni o punteggi i quali possano indurre a credere che essi si riferiscono a percorsi formativi aventi valore legale. Il punteggio (o la votazione di esame), quindi, non è mai reso pubblico e compare solo sul libretto di esame dell'allievo.

Commissione d'esame: l'esame deve essere valutato da una Commissione costituita da un Presidente e due segretari, docenti laureati con almeno venti anni di esperienza professionale e/o di insegnamento nello specifico ambito nel quale insegnano.

Docenti: i docenti della Scuola devono essere laureati con titolo di laurea riconosciuto in Italia (vecchio ordinamento o laurea Magistrale) e devono possedere una esperienza verificabile e documentabile di almeno venti anni di esperienza professionale nello specifico campo di studi nel quale insegnano.

Comitato scientifico: La Scuola deve disporre di un Comitato scientifico e di vigilanza, composto esclusivamente di professionisti e docenti laureati (vecchio ordinamento o laurea magistrale) i quali devono essere autori di almeno trenta pubblicazioni scientifiche e vantare di almeno venti anni di

esperienza professionale nelle materie oggetto di insegnamento della scuola.

Tutoring: la scuola deve mettere a disposizione un servizio tutoring attivo sette giorni su sette il quale fornisca entro 24 ore lavorative una risposta scritta ai quesiti posti dagli allievi.

Tutor: il tutor deve essere un docente laureato (vecchio ordinamento o laurea magistrale) con almeno venti anni di esperienza professionale e di docenza verificabile nelle materie per le quali svolge l'attività di assistenza.

Certificazione della scuola o del titolo rilasciato: la certificazione deve essere verificabile nei suoi contenuti e rendere conoscibile a tutti ciò che certifica: essa deve indicare la fonte da cui ricavare quali siano i criteri e i requisiti di validità cui si riferisce la certificazione stessa.

Pubblicità: a tutela del decoro e della rispettabilità della professione di Consulente in Naturopatia, Counseling e Discipline olistiche, è assolutamente vietata, pena l'immediata esclusione dalla Federazione di appartenenza, qualsiasi forma di pubblicità con la quale si inviti il pubblico ad iscriversi a una scuola offrendo sconti, promozioni, omaggi, offerte speciali e altre pratiche commerciali non rispettose della dignità professionale di Istituti di formazione seri e autorevoli.

Riconoscimento del titolo: In mancanza di regolamentazione legislativa della formazione e dell'attività professionale di tutte le discipline che operano in ambito olistico, non esiste riconoscimento ministeriale che abiliti all'esercizio professionale. Il riconoscimento, quindi, è una certificazione privata la quale deve specificare quali siano i criteri adottati per il suo rilascio e quali siano i requisiti che l'ente di certificazione ha verificato per la sua concessione, assumendosi la responsabilità di

dichiarazioni e affermazioni false. In mancanza di tali riferimenti verificabili, il riconoscimento, come quello proclamato dalla maggior parte delle scuole, è totalmente priva di validità, configurandosi solo come uno slogan pubblicitario privo di contenuto reale, e quindi ingannevole e truffaldino.

Il riconoscimento del titolo da parte di Federazione Italiana Naturopati, di Federazione Italiana Counseling e degli altri Enti e Associazioni di categoria professionale a livello europeo e Internazionale garantisce la verifica da parte degli Ispettori di tali organizzazioni della piena conformità del percorso formativo, dei suoi contenuti e scopi alle Linee guida europee e alle Direttive dell'OMS.

Esercizio legittimo della libera professione: Ai fini dell'esercizio competente e legittimo dell'attività professionale nel rispetto delle Linee guida europee, delle Direttive internazionali dell'OMS (Delibera ISO-HSA n° 4 del 5 aprile 2020), del riconoscimento di Federazione Italiana Naturopati e di Federazione Italiana Counseling e della normativa fiscale, la Delibera ISO-HSA n° 4 del 5 aprile 2020 prevede l'iscrizione, dopo il conseguimento del Diploma (purché riconosciuto da Federazione Italiana Naturopati o da Federazione italiana Counseling), alla Associazione di categoria professionale Assoconsulting.

I Diplomati presso scuole riconosciute dalla Federazione Italiana Naturopati e di Federazione Italiana Counseling godono dell'agevolazione di essere esentati dalla necessità di sostenere e superare l'Esame nazionale online, in quanto il percorso e gli esami da essi svolti assicurano e garantiscono già il rispetto della normativa vigente.

L'iscrizione all'associazione di categoria professionale AssoConsulting consente l'ammissione del diplomato al Registro Nazionale dei professionisti del benessere. Dopodiché, rivolgendosi a un commercialista per il rilascio di partita IVA o per gli altri adempimenti fiscali (Codice Ateco: 96.09.09, ovvero "Attività di servizi per la persona n.c.a. (non classificabili altrove), è possibile iniziare a esercitare liberamente.

1) Il monte ore in presenza (per le attività che impongono la presenza fisica in aula, con opportuno distanziamento, come alcune tecniche corporee non manipolative) deve essere svolto solo presso sedi abilitate dal Ministero, che deve certificare con firma di presenza per ogni lezione da parte di docenti autorizzati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica lo svolgimento di attività in aula di almeno 400 ore annue per un minimo di quattro anni.

2) Ai fini della quantificazione delle ore di studio per ogni pagina di testo, si considera convenzionalmente che lo studio necessario per impadronirsi della materia non consiste nella sola lettura del testo, ma in letture ripetute, in analisi e approfondimento del testo, in confronti e collegamenti con altre pagine, in esercitazioni, test e redazione di questionari inclusi nella pagine di testo, con relative riflessioni, relazioni e verifiche supervisionate dal tutor.